## DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GIUDICI POPOLARI

II sottoscritto/a	
nato/a a il _	
Celle-mail	
cittadino italiano, di buona condotta morale ed in g	godimento dei diritti civili e politici, di professione
, residente	in codesto Comune, via
in possesso del titolo di studio di	
nell'anno presso	con sede
in	
modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'ele  per le CORTI DI ASSISE  per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO	enco dei Giudici Popolari:
CHIE	EDE .
l'iscrizione in tali elenchi.	
☐ Allega copia del seguente documento di riconoscimento (la copia del documento va allegata nel caso in cui la domanda non venga presentata dir	O rettamente allo sportello dell'Ufficio Elettorale)
Suello,	IL RICHIEDENTE
Legge 10 aprile 1951, n. 287.	RISERVATO ALLA COMMISSIONE
Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise –  I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.	Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:
Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.	□ della Corte di Assise □ della Corte di Assise di Appello
Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.  Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:  a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;  b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;  c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.	Seduta del